

Cass. pen. Sez. V, Sent., 28-10-2016, n. 45547

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - rel. Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.I., nato il (OMISSIS) quale parte civile;

nei confronti di:

C.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 09/03/2016 del GIP TRIBUNALE di MODENA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena con la sentenza impugnata, resa a sensi dell'art. 425 c.p.p., il 9.3.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi del C. in ordine al delitto ex art. 612 bis c.p., per insussistenza del fatto.

Il Giudice modenese ha ritenuto che il numero di telefonate di disturbo addebitate all'imputato fosse esiguo in relazione all'arco temporale, in cui furono effettuate, per ritenere configurato il delitto contestato.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della parte civile, rilevando come concorrevano violazione di legge in relazione all'ipotesi delittuosa contestata od almeno alla contravvenzione ex art. 660 c.p., poichè l'argomento utilizzato dal Giudice di Modena errato. Difatti come insegnava questa Suprema Corte non assumeva dirimente rilevanza l'aspetto quantitativo delle azioni violente o moleste in ordine al delitto, ex art. 612 bis c.p..

Inoltre non era stato valutato che, comunque, le telefonate, benchè in numero non significativo se ragguardato l'intero periodo di imputazione, tuttavia risultavano intensificate in alcuni brevi periodi temporali sì da recar di certo molestia.

All'odierna udienza camerale nessuno compariva per l'imputato e la parte civile, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio.

#### Motivi della decisione

Il ricorso de quo s'appalesa fondato e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In effetto il ragionamento esposto dal G.U.P. presso il Tribunale appare adeguato a sostenere la soluzione adottata in relazione all'ipotesi accusatoria contestata, ossia il delitto ex art. 612 bis c.p., nella prospettiva dei cui all'art. 425 c.p.p..

Difatti la condotta lesiva risulta compenetrata da sole comunicazioni telefoniche e nulla altro; inoltre non viene contestata l'osservazione del primo Giudice che il dibattimento non avrebbe consentito acquisizione di ulteriori elementi probatori di valutazione.

E' unico dato, quindi, valutabile ai fini della penale responsabilità il numero di telefonate, da ritenersi moleste poichè generalmente mute, nel periodo di imputazione - circa 20 mesi - di certo riferibili all'utenza utilizzata dall'imputato. E sulla scorta di tale numero il Giudice modenese ha rettammente, anche ad opinione di questa Corte, ricavato la conclusione che, stante il numero esiguo rapportato all'ampio arco temporale, non potesse ritenersi posta in essere la condotta di logoramento psichico ed intimidazione atta a suscitare turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa, siccome previsto dalla norma incriminatrice.

In effetto dette telefonate, proprio perchè in gran parte mute, lueggiano scopo di molestia, ma sotto tale profilo, pur risultando condotta ricompresa nella più ampia ipotesi criminosa contestata, il G.U.P. non ha valutata la questione.

Ed un tanto pur potendo rilevare dalle indicazioni specifiche al riguardo in capo d'imputazione come in effetto molte telefonate risultano fatte in ora notturna e con maggior frequenza in solo alcuni dei periodi collocati nell'arco temporale di imputazione.

Riguardo a detti rilevanti dati di fatto, configuranti l'ipotesi autonoma della contravvenzione ex art. 660 c.p., in effetto il Giudice di Modena non ha illustrato argomentazione alcuna per escludere la ben possibile riqualificazione giuridica della medesima condotta contestata.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata ed il procedimento va rimesso al Tribunale di Modena per nuovo esame avuta presente anche la possibilità di riqualificare il fatto contestato nella contravvenzione ex art. 660 c.p..

Per la tipologia dei reati di causa ed i rapporti interpersonali consegue l'oscuramento.

### **PQM**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016